

STATUTO

CRESCERE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BIELLA BI VIA BELLETTI BONA 5

Numero REA: BI - 206935

Codice fiscale: 02468890021

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

STATO DI INSOLVENZA

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al numero 5.499 di Repertorio/3.850

STATUTO

TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO

Art. 1 - costituzione, sede e durata

E' costituita, con sede nel Comune di **BIELLA** una società cooperativa sociale denominata: "Crescere - Società Cooperativa Sociale", validamente siglabile "Crescere s.c.s.".

Con delibera assunta in conformità alla legge potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località del territorio nazionale.

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal presente statuto e dai regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le leggi speciali sulla cooperazione e, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

La società ha durata fino al 31.12.2045 ma potrà essere prorogata anche prima della suddetta scadenza o sciolta anticipatamente con delibera dell'assemblea dei soci.

Art. 2 - scopo ed oggetto

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo mutualistico che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, mediante l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi secondo quanto definito dalla legge 381/91 e successive modificazioni.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci cooperatori, sulla base delle disposizioni di legge e delle previsioni del regolamento interno, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla vigente legislazione.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi di prestazioni fornite da lavoratori non soci.

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone come oggetto lo svolgimento di attività nell'ambito della prevenzione al disagio, alle difficoltà e alle patologie presenti in ogni ambito sociale, ruolo ed età, anche attraverso la sensibilizzazione, la formazione e l'intervento diretto nei diversi ambiti sociali, quali la famiglia, la scuola ed il lavoro. In relazione a ciò la cooperativa svolgerà, soprattutto a favore di persone bisognose per motivazioni sia connesse all'età, alla condizione personale o familiare che quella sociale, servizi socio-sanitari, socio assistenziali e socio-educativi per mezzo della gestione stabile o temporanea in conto proprio o per conto terzi.

In particolare la società si propone:

- la gestione di comunità di accoglienza e di centri diurni, case di riposo, di cura, di ricovero ed altre strutture finalizzate al miglioramento della qualità

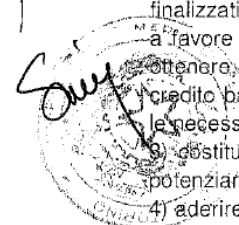
della vita;

- l'effettuazione di servizi di assistenza e sostegno domiciliare ed attività di riabilitazione;
- lo svolgimento di attività educative, anche istituendo borse di studi, quali: asili nido, colonie, centri estivi, centri ricreativi, palestre e campi sportivi, attività turistiche nonché altre iniziative per il tempo libero e la cultura finalizzata all'inserimento sociale di persone in situazione di disagio;
- di eseguire servizi volti a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico quali: trasporti agevolati, servizi di mensa, di pensionato e pernottamento, attività di pre-post scuola, di sostegno scolastico e attività scolastiche integrative;
- di attuare attività di orientamento, rimotivazione, inserimento e reinserimento lavorativo ed effettuare attività di formazione professionale;
- di gestire servizi turistici, di sviluppo locale ed imprenditoriale rivolto soprattutto a soggetti deboli;
- di stipulare opportune convenzioni e rapporti operativi con strutture sanitarie e sociali gestite da enti pubblici o da privati, con professionisti ed operatori in genere per la gestione di presidi socio-sanitari e/o parasanitari e per operare nei diversi settori dell'assistenza socio-sanitaria, socio-educativa e socio assistenziale;
- di svolgere attività a sostegno delle pari opportunità nel campo lavorativo;
- di effettuare attività di ricerca, sensibilizzazione ed animazione della comunità locale in cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'accoglienza di persone in stato di bisogno;
- di svolgere attività editoriali, servizi ed ideazione di progetti rivolti alle tematiche trattate nel presente articolo.

La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- 1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico;
- 2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi, anche consortili, finalizzati a sviluppare e agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni;
- 3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ai sensi della legge 59/92;
- 4) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.;
- 5) istituire una sezione di attività per la raccolta di prestiti, disciplinata da apposito regolamento, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai

Carlo Maria Ferraro



fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative.

Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge 216/74 e successive modificazioni, delle attività di cui alla legge 1/91 e della legge 197/91 e successive modificazioni, nonché di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività.

TITOLO II: SOCI

Art. 3 - numero e requisiti

Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche, aventi piena capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo con la propria attività lavorativa.

Ai sensi di legge è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della società.

Possono essere ammessi a far parte della cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 della legge 59/92 e dalle altre norme di legge vigenti in materia.

Potranno infine aderire alla società, nei limiti di legge, anche persone fisiche interessate alla formazione e/o all'inserimento lavorativo ed in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale anche in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Il regolamento interno stabilirà, per le varie mansioni, il periodo massimo di permanenza nella categoria speciale. In ogni caso esso non potrà superare i limiti fissati dall'art. 2527 c.c.

I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, oltre che per i casi previsti dall'art. 7 del presente statuto, qualora l'organo amministrativo accerti il mancato rispetto dei doveri inerenti la formazione professionale o il mancato rispetto degli standard produttivi prefissati dalla cooperativa.

I soci appartenenti alla categoria speciale hanno i diritti degli altri soci cooperatori, salvo le limitazioni previste dagli artt. 13 e 20 del presente statuto.

Art. 4 - ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'organo amministrativo. La domanda dovrà specificare:

- 1) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza;
- 2) l'interesse a far parte della società;
- 3) il numero delle azioni che intende sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata nelle forme di legge. In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la società.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della società.

Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanenza minima nella cooperativa indicato nella domanda di ammissione.

Art. 7 - esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) permanga moroso nel versamento del capitale sociale sottoscritto o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società dopo 30 giorni dall'intimazione di pagamento;
- c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 6;
- d) in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

L'esclusione sarà deliberata anche nei confronti del socio cooperatore che:

1. non superi il periodo di prova;
2. svolga o tenti di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
3. resti assente dal lavoro, senza giustificazione, per più di 3 giorni consecutivi o per 3 volte in dodici mesi;
4. a seguito di abbandono del posto di lavoro o con compimento di altre azioni possa causare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza del lavoro;
5. si presenti al lavoro in stato di incapacità lavorativa (ubriachezza o altro);
6. si renda responsabile di grave insubordinazione, di furto alla società o a committenti; partecipi a risse nei luoghi di lavoro;
7. arrechi danni al materiale, attrezzatura, mezzi e/o locali della cooperativa o di committenti, per dolo o colpa grave;
8. senza preventiva autorizzazione, svolga, nel posto di lavoro, lavori per conto terzi o per proprio conto;
9. nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come definito dall'art. 1455 c.c.;
10. commetta mancanze che abbiano già dato luogo, negli ultimi 18 mesi, a provvedimento di sospensione superiore ad un giorno.

Art. 8 - effetti cessazione della qualità di socio

Le deliberazioni in materia di recesso ed esclusione, assunte ai sensi di legge, debbono essere comunicate per iscritto ai soci destinatari. Esse hanno effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dalla comunicazione della deliberazione.

Art 9 - decesso

Nel caso di decesso di un socio si applica il primo comma dell'art. 2534 del c.c., fermo restando quanto previsto dall'art. 10 del presente statuto per il rimborso delle azioni.

**Art 10 - rimborso delle azioni
responsabilità dei soci uscenti e loro eredi**

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto esclusivamente al rimborso delle azioni interamente liberate (eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno) oppure, in caso di perdita, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro 180 giorni dall'approvazione del predetto bilancio.

Per le azioni emesse ed assegnate ai sensi art. 2545-sexies c.c., il rimborso può essere corrisposto in più rate, secondo quanto deciso dall'organo amministrativo, entro un termine massimo di 5 anni, con corresponsione degli interessi legali.

La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello di cessazione del rapporto sociale.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione o la cessione di azioni hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione delle azioni. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi o legatari del socio defunto.

TITOLO III: PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 11 - patrimonio

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento). Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento);

b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'art. 14 e con il valore delle azioni non rimborsate ai soci receduti od esclusi o agli eredi o legatari dei soci defunti, nonché con eventuali sovrapprezzi, liberalità, lasciti o contributi;

c) da eventuali altre riserve.

Le riserve non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della società né all'atto del suo scioglimento.

Art. 12 - cessione delle azioni

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applica l'art. 2530 c.c.

Landolfi Petrone



Art. 13 - ristorno

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la decisione dei soci che approva il bilancio può destinare a favore dei soci operatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle leggi vigenti in materia, mediante erogazione diretta e/o emissione di nuove azioni da assegnare a ciascun socio.

La percentuale sarà unica, salvo che la società abbia più gestioni mutualistiche nel qual caso, per ogni gestione, essa terrà conto degli effettivi risultati economici.

Il ristorno competerà unicamente ai soci che hanno svolto effettiva attività lavorativa a favore della cooperativa per almeno sei mesi; in ogni caso, ai fini del calcolo del ristorno non si terrà conto dei compensi percepiti nei primi sei mesi di effettiva prestazione lavorativa a favore della cooperativa e, superato tale periodo, i compensi percepiti dai soci aderenti alla categoria speciale saranno conteggiati al 50%.

L'assemblea che delibera il ristorno deve anche stabilire i tempi di erogazione, salvo che questo venga interamente destinato ad aumento gratuito del capitale sociale.

Art. 14 - esercizio sociale - bilancio annuale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni, nei limiti e con le modalità previste dal precedente articolo e, successivamente, sulla destinazione degli utili come segue:

- a) almeno il 30% al fondo di riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura fissata dalla legge;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 59/92;
- d) un dividendo ai soci operatori, ragguagliato al capitale effettivamente versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, ma che non potrà superare quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 2514 c.c.;
- e) un dividendo ai soci sovventori nella misura determinata al precedente punto d) maggiorata di 2 punti;
- f) ad altre riserve indivisibili.

In deroga a quanto sopra, l'assemblea può deliberare di destinare tutti gli utili a riserva legale, previa deduzione di quanto deve essere destinato ai fondi mutualistici di cui alla lettera b) e del riconoscimento minimo di dividendo ai soci sovventori (2%).

TITOLO IV: ORGANI SOCIALI

Art. 15 - organi sociali

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale, se nominato;
- A) ASSEMBLEA

Art. 16 - forme, tempi e luoghi di convocazione

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quattro giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 14.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 17 - materie di competenza dell'assemblea

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;
- c) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;
- e) procede alla eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
- f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- g) delibera sull'eventuale erogazione del ritorno ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto;
- h) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- i) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6

Luigi Patrone



della legge 142/01, delibera sull'istituzione del prestito soci di cui all'art. 12 legge 127/71 e approva gli eventuali regolamenti interni;

j) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

k) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;

2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;

3) le altre materie indicate dalla legge.

Art. 18 - svolgimento dell'assemblea

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

-1 voto fino a 500,00 (cinquecento) euro di capitale sottoscritto;

-2 voti oltre 500,00 (cinquecento) euro e fino a 1.000,00 (mille) euro di capitale sottoscritto;

-3 voti oltre 1.000,00 (mille) euro e fino a 2.000,00 (duemila) euro di capitale sottoscritto;

-4 voti oltre 2.000,00 (duemila) euro e fino a 3.000,00 (tremila) euro di capitale sottoscritto;

-5 voti oltre 3.000,00 (tremila) euro di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla

medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della Cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 19 - validità delle deliberazioni

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo più rigorose maggioranze richieste dalla legge.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20 - composizione e durata in carica

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, fermo restando che la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori non appartenenti alla categoria speciale.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 21 - convocazione e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da

Carlo Pina



spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, coi mezzi che il Presidente ritiene opportuni, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno due giorni prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 22 - poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle

operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 23 - rinuncia, decadenza, scadenza

I consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale, se nominato.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica. Decadono parimenti dalla carica i consiglieri soci cooperatori che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio cooperatore.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 24 - poteri di rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

C) COLLEGIO SINDACALE

Art. 25 - composizione, durata, compiti

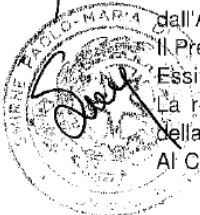
Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico

Paolo Maria


di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 26 - revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 27 - clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la cooperativa e controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e che non preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico ministero, deve essere sottoposta ad arbitrato rituale secondo la procedura ordinaria o di arbitrato rituale rapido in base al valore, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. In caso di arbitrato rapido, l'arbitro unico deciderà in via rituale, secondo equità e senza formalità di procedura. La decisione vincolerà le parti, salvo i casi previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 5/03.

L'Arbitro deciderà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 5/03.

Art. 28 - regolamenti interni

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società, le tipologie dei rapporti di lavoro, l'organizzazione del lavoro, le modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro, il trattamento economico dei soci cooperatori, le norme disciplinari saranno regolati da regolamenti interni da compilarsi dall'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea ordinaria.

Nei regolamenti potranno essere stabiliti i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci, i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti.

Art. 29 - scioglimento della società

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, e ne stabilisce i poteri ai sensi di legge. Per quanto qui non previsto si applica l'art. 2487 c.c.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, dei ristorni e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/92.

Art. 30 principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al

capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 31 - prevalenza delle leggi sulle disposizioni statutarie

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali, prevalendo anche nel caso in cui le norme in esse contenute non siano contemplate o siano in contrasto con il presente statuto

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Luigi Pelicci

Pasquale Scimone



[illegible]